Domanda: Il comma 23 dello schema del nuovo decreto di modifica del d. lgs. 152/2006 riscrive l'art. 186 del d. lgs. n. 152/2006 (sulle terre e rocce da scavo). Nella nuova versione del citato art. 186, ai commi 3 e 6, si fa un richiamo al comma 6 dello stesso articolo 186. Risulta corretto leggere tale riferimento, invece, come al comma 5?

Risposta (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani): Si. Senz'altro i richiami contenuti nei commi 3 e 6 dell'art. 186 (così come riscritto dal comma 23 dell'art. 1 dello schema di decreto legislativo di riforma del T.U. Ambientale) si riferiscono alla disposizione di cui al comma 5 dello stesso art. 186 e non, come è ora riportato per errore, al comma 6.

Infatti è al comma 5 che viene disciplinata l'attività analitica cui fa riferimento il precedente comma 3. Ed è sempre allo stesso comma 5 che bisogna guardare per sapere quali siano i valori limite di concentrazione che debbono essere verificati e che il successivo comma 6 permette di poter derogare nel caso in cui le terre e le rocce da scavo siano destinate all'utilizzo su siti commerciali ed industriali.

Per cui – secondo la proposta di riforma - l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, così come disciplinato dall'art. 186, dovrà essere subordinato all'effettuazione di determinazioni analitiche volte a verificare che il materiale da utilizzare non superi i valori limite di concentrazione di cui all'Allegato 5 al Titolo V della parte quarta del presente decreto, Tabella 1, colonna A (che pone le concentrazioni soglia di contaminazione con riferimento ai siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale), nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione.

Qualora, invece, le terre e rocce da scavo di cui al presente articolo siano destinate all'utilizzo su siti ad uso commerciale ed industriale le autorità competenti possono autorizzarne la collocazione in deroga ai valori limite di cui sopra, tuttavia dovranno essere rispettati dei valori limite di concentrazione di cui all'Allegato 5 al Titolo V della parte quarta del presente decreto, Tabella 1, colonna B (che pone le concentrazioni soglia di contaminazione con riferimento ai siti ad uso commerciale ed industriale)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248